

Incontro SPISAL - ORDINE INGEGNERI
Vicenza 26 maggio
2010

LE NOVITA' DEL TITOLO IV
DECRETO 81/08
MODIFICATO DAL DECRETO 106/09

Campo di applicazione

Art 88, 2 g bis) g ter) e allegato X

Rientrano le parti strutturali delle linee e degli impianti elettrici

Non rientrano “impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile”

Sono escluse le attività portuali che non comportino lavori edili o di ingegneria civile

Responsabile dei lavori

Art 89, 1 c)

“soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente Decreto”

Per i lavori pubblici si conferma la corrispondenza tra Responsabile lavori e RUP

Per i lavori privati il Committente non ha più vincoli

Obblighi del Committente / applicabilità

Art 90

Nelle fasi di progettazione dell'opera si attiene ai principi generali dell'art. 15

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo il committente

- a) *verifica l'idoneità tecnico professionale delle Imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità dell'allegato XVII,*
- b) *chiede alle IE dichiarazione dell'organico medio annuo,*
- c) *trasmette all'Amm.ne concedente: "copia della notifica .. il DURC .. e una dichiarazione per l'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) – verifica idoneità tecnico professionale e b) - organico medio annuo".*

Obblighi del Committente / applicabilità

Art 90

Per cantieri con più imprese esecutrici designa CSP e CSE

Nei lavori privati con più imprese, senza permesso di costruire e sotto € 100.000, non designa il CSP; il CSE redige il Piano (comma 11)

Al comma 9 è operata una semplificazione degli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico professionale, della dichiarazione dell'organico medio mediante presentazione di CCIAA DURC e AUTOCERTIFICAZIONE del possesso requisiti All. XVII.

Obblighi del Committente

segue

Art 100, comma 6 bis)

“Il committente o il responsabile dei lavori assicura l’attuazione degli obblighi .. dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97 comma 3 bis -corresponsione oneri sicurezza ai subappalti, senza ribasso- e 3 ter – datore di lavoro, dirigenti e preposti adeguatamente formati per gestione art 97”

Responsabile dei lavori e committente

Art 93 - responsabilità comm. e resp. lavori - comma 1

“Il committente è esonerato .. limitatamente all’incarico conferito al resp. dei lavori”

**Ne risulta una netta distinzione di responsabilità tra
committente e responsabile lavori**

Coordinatore per la sicurezza

Art 89, 1 f)

“Il CSE non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione..”

La modifica mira ad evitare commistioni tra controllore per conto del committente (il coordinatore), e controllato (l'impresa) estendendo anche alla affidataria l'incompatibilità coordinatore /impresa.

“Le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”

nel caso in cui il committente abbia compiti anche di impresa esecutrice, prevale la funzione del committente su quella dell'impresa e di conseguenza l'incompatibilità decade.

Coordinatore per la sicurezza

Art 91 c 1 lett.a, b, b-bis)

Il CSP, oltre a redigere il PSC ed il FASCICOLO DELL'OPERA (tranne per lavori di manutenzione ordinaria), coordina l'applicazione delle disposizioni dell'art 90, comma 1 (vale a dire l'applicazioni delle "misure generali di tutela" all'atto delle scelte progettuali e della previsione dei tempi di realizzazione delle varie fasi dell'opera).

Il ruolo del Coordinatore risulta di fatto maggiormente rafforzato dal nuovo dispositivo, sia in termini di professionalità – è prevista infatti la verifica di apprendimento a conclusione del percorso formativo, e l'obbligo di aggiornamento - che di responsabilità; entra infatti nel coordinamento, ai fini di sicurezza, delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative già in fase di progettazione, al fine di ben pianificare le interferenze e la durata delle fasi di lavoro. Non trascurabile è anche il fatto che in ogni cantiere in cui siano impegnate almeno due imprese esecutrici vi sia la presenza di un coordinatore per la sicurezza.

Coordinatore per la sicurezza

segue

Art. 98 e Allegato XIV – corsi coordinatori

Obbligo di verifica dell'apprendimento – contenuti minimi
Allegato XIV

Numero massimo di partecipanti

da 30 a 60 per la parte teorica; rimane 30 per la parte pratica

Aggiornamento a cadenza quinquennale della durata di 40 h

“anche attraverso convegni o seminari con un numero

massimo di 100 partecipanti” La norma non riporta in maniera

esplicita chi è titolato ad organizzare questi convegni o seminari di

aggiornamento; si ritiene che, per omogeneità con l'impianto generale
dell'art. 98, debbano essere individuati nei soggetti di cui all'art. 98

comma 2.

Piano di sicurezza e coordinamento

ART. 100 comma 6)

Il PSC non è richiesto per interventi di emergenza su linee elettriche, gas, acqua, reti di comunicazione

Allegato XV (contenuti minimi)

2.1.2.c) ritorna la dicitura del dpr 222/03: “individuazione .. dei rischi .. con riferimento .. alle lavorazioni e interferenze” – anziché rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici

2.2.3: “effettua l’analisi dei rischi presenti .. ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa”

IMPRESA AFFIDATARIA:

art. 89 comma 1 lettera i)

“ titolare del contratto di appalto .. Nel caso .. di consorzio che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle aderenti .. l'impresa affidataria è l'impresa individuata dal consorzio ..” “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.”

art. 97 obblighi del datore di lavoro

comma 1 “verifica le condizioni di sicurezza” -anziché “vigila”- “dei lavori affidati” (tutti, anche se subappaltati) “e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC” comma 3 b) verifica la congruenza dei POS rispetto al proprio

IMPRESA AFFIDATARIA:

segue

art. 97

Comma 2 -Verifica l' idoneità tecnico professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi a cui ha affidato l' esecuzione dei lavori.

Comma 3 a) Coordina le misure generali di tutela (art. 95) e gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96) (logistica del cantiere-rimozione-stoccaggio-POS).

comma 3: bis corrisponde gli oneri di sicurezza ai subappalti senza ribassi

comma 3 ter: per la gestione art 97 il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere adeguatamente formati

Idoneità tecnico professionale

Allegato XVII (contenuti minimi)

“01. Le imprese affidatarie dovranno indicare .. i nominativi dei soggetti della propria impresa incaricati .. per l’art. 97”

L’affidataria deve essere organizzata con dirigenti, preposti, o lo stesso datore di lavoro, in possesso di “adequata formazione”, in grado di gestire la parte di cantiere che le è stata affidata, con azioni di verifica e coordinamento

L’impresa affidataria acquisisce **compiti** complessi, interfacciandosi con il CSE (“verifica la congruenza dei pos delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima della trasmissione al coordinatore per l’esecuzione”), rendendosi co-responsabile della sicurezza di tutti i lavori presi in appalto dal committente (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e coordinando le misure generali di tutela di cui all’articolo 95 e gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all’articolo 96.

LAVORATORI AUTONOMI

art. 21 e 94

L'articolo 21 segna una differenza significativa rispetto alla normativa precedente in ordine agli obblighi di sicurezza dei lavoratori autonomi (e delle imprese familiari), figure molto rappresentate nei cantieri edili.

“..devono:

utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III:

munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di apposita tessera di riconoscimento ...”

Inoltre al comma 2 dello stesso articolo 21: “... hanno facoltà di: beneficiare della sorveglianza sanitaria ... partecipare ai corsi di formazione ...”

Vi sono poi gli obblighi inseriti nel titolo IV, di adeguarsi alle indicazioni del CSE (art 94) e di rispettare quanto previsto dal PSC e dal POS della ditta dalla quale hanno avuto i lavori in subappalto (art 100 comma 3).

Art. 90 comma 10 Sospensione di efficacia del titolo abilitativo

In assenza del PSC, del Fascicolo, della Notifica preliminare o del DURC è prevista la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo

Compito dell'Organo di Vigilanza, oltre ai provvedimenti prescrittivi nei confronti dei contravventori, è trasmettere all'amministrazione concedente la segnalazione di avvenuto accertamento della mancanza della documentazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza..

Sarà compito dell'amministrazione concedente vigilare sul rispetto dei provvedimenti.

Art 14 (sospensione attività):

in caso di gravi e reiterate violazioni, di cui all'allegato I

***allegato I*: rischi gravi – caduta, seppellimento, elettrocuzione, amianto- la mancata valutazione dei rischi (POS), la mancata formazione e addestramento**

Reiterate: più violazioni -della stessa indole, cioè alla medesima disposizione o a disposizioni diverse indicate nell'allegato I-compiute nell'arco di 5 anni

Capo II

Art. 105 : Attività soggette

“Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa “

Art. 107 : Definizioni

“Lavoro in quota: .. rischio di caduta .. superiore ai 2 metri”

Modifica allegato XXII: PiMUS

Disegno esecutivo dal quale risultino: (ex art 33/164)

Generalità e firma del progettista

Sovraccarichi massimi per metro quadro

Appoggi e ancoraggi

Art. 109 : *recinzione del cantiere*

“Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni “

Va letto con l’art 96 comma 1 lett b): obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Lavoro nei pozzi

Art. 119 comma 7: Pozzi, scavi e cunicoli

deve essere prevista adeguata assistenza all'esterno e *“le loro dimensioni devono essere tali da recuperare un infortunato privo di sensi.”*

Allegato IV, p.to 3.1 Vasche canalizzazioni serbatoi

“provvisi di aperture di accesso tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”

Art. 125 comma 4

“l'altezza dei montanti deve superare di almeno m. 1,20 l'ultimo impalcato;”

è stata eliminata la seconda parte “o il piano di gronda”

“dalla parte interna .. correnti e tavole fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato”

Art 138 norme particolari

c. 2 -Si torna ad un distacco massimo di 20 cm dalla muratura

**Comma 5: ...”parapetto non inferiore a 95 cm...”
.. “fermapiede non inferiore a 15 cm,,”**